

Regolamento per il funzionamento e la gestione del cimitero per animali d'affezione

Art. 1 (Oggetto)

1. Il presente regolamento disciplina le modalità inerenti il funzionamento delle strutture deputate ad accogliere le spoglie degli animali d'affezione.
2. La struttura, istituita previo ottenimento delle autorizzazioni necessarie rilasciate dagli enti competenti, previo parere favorevole dell'Azienda Unità Sanitaria Locale competente per territorio ed in linea con le direttive contenute nell'Accordo 6 febbraio 2003 tra il Ministero della Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in materia di benessere degli animali da compagnia e pet therapy, recepito con D.P.C.M. 28 febbraio 2003, è denominata "Cimitero per animali d'affezione".
3. L'accesso alla struttura ed il godimento dei servizi offerti non sono vincolati alla residenza nel Comune di Piacenza.

Art. 2 (Finalità)

1. L'Amministrazione comunale di Piacenza intende perseguire, con l'applicazione del presente regolamento, le seguenti finalità:
 - a) assicurare la continuità del rapporto affettivo tra i proprietari e i loro animali deceduti;
 - b) garantire la tutela dell'igiene pubblica, della salute della comunità e dell'ambiente, in caso di realizzazione di cimitero per animali d'affezione.

Art. 3 (Ambiti di competenza del Comune)

1. Al Comune compete l'attività di controllo sul funzionamento della struttura, per quanto di sua competenza, di vigilanza sull'applicazione del presente regolamento e di eventuale revoca delle autorizzazioni per valide motivazioni.
2. Il Comune si avvale dell'AUSL - Dipartimento di Sanità Pubblica, qualora vengano riscontrate problematiche di carattere igienico sanitario.

Art. 4

(Ambiti di competenza dell'Azienda Unità sanitaria locale – Vigilanza, controllo e sanzioni)

1. Ai sensi delle vigenti norme generali del Servizio Sanitario Nazionale e in particolare delle norme che individuano le funzioni del Dipartimento di Sanità Pubblica dell'AUSL, compete all'AUSL la vigilanza igienico-sanitaria sull'impianto cimiteriale, su tutte le operazioni che si svolgono all'interno dell'impianto stesso e sul trasporto al cimitero delle spoglie animali.
2. In caso di inosservanza delle presenti norme regolamentari, i soggetti abilitati da leggi nazionali, regionali e dalla normativa comunale comminano la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro, fatte salve le sanzioni amministrative e penali previste da norme speciali.
3. L'Amministrazione comunale, anche su proposta dell'AUSL, adotta i provvedimenti amministrativi necessari ad assicurare la tutela dell'igiene pubblica, della salute della comunità e dell'ambiente.

Art. 5

(Collaborazione tra Comune, Associazioni e Organismi di volontariato)

1. Il gestore della struttura può avvalersi, previa stipula di apposita convenzione, della collaborazione e del supporto a titolo volontario e gratuito di personale messo a disposizione dalle associazioni.
2. Il Comune regola, con protocollo d'intesa, le modalità di informazione e di accesso alla struttura di associazioni e organizzazioni di volontariato, aventi fini di tutela degli animali, che ne facciano richiesta.

Art. 6

(Compiti del gestore della struttura)

1. Al gestore della struttura spetta:
 - a) la corretta gestione complessiva della struttura, comprese tutte le operazioni previste dal presente regolamento;
 - b) l'osservanza delle norme regolamentari e delle norme riguardanti gli aspetti igienico-sanitari;
 - c) la pulizia e l'ordine negli spazi aperti e confinati;
 - d) lo smaltimento dei rifiuti cimiteriali conformemente alle prescrizioni di cui al D.Lgs. n. 152/2006;

- e) le procedure relative all'ottenimento delle autorizzazioni amministrative da parte degli uffici tecnici competenti del Comune per l'esecuzione di interventi, nel rispetto delle normative sanitarie vigenti;
- f) la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici, degli impianti e relative reti compresa la loro eventuale gestione, delle aree di pertinenza, delle aree verdi e alberature, delle recinzioni, della viabilità interna e relativa raccolta delle acque, degli accessi, delle attrezzature e mezzi che gli sono stati affidati; inoltre dovrà informare preventivamente il Comune e richiedere le autorizzazioni necessarie prima di dare esecuzione a opere di manutenzione straordinaria, oltre che delle scadenze relative a collaudi e revisioni degli enti competenti;
- g) l'onere delle utenze;
- h) l'apposizione dei cippi sulle fosse di seppellimento;
- i) il servizio di custodia attivo per 12 ore giornaliere.

2. Il servizio di custodia è articolato nella registrazione, su doppio registro o tramite strumentazione informatica, delle spoglie animali, di parti anatomiche riconoscibili, resti mortali, resti mineralizzati e ceneri ricevuti. I due registri, uno conservato dal gestore per almeno due anni e l'altro consegnato al termine di ogni anno all'archivio comunale, o l'archivio informatico accessibile all'Amministrazione comunale, riportano:

- a) estremi identificativi del consegnatario, se diverso dal proprietario;
- b) specie animale ed estremi identificativi del proprietario;
- c) ora e data del ricevimento di spoglie animali e di ceneri;
- d) estremi identificativi del sito di seppellimento delle spoglie o delle ceneri;
- e) ora e data di incenerimento con indicazione se trattasi di spoglie o di parti anatomiche riconoscibili o di resti mortali o di resti mineralizzati;
- f) qualsiasi variazione conseguente a disseppellimento, incenerimento, traslazione all'interno e all'esterno del cimitero.

Art. 7

(Spoglie animali destinate al cimitero e servizi offerti)

1. La struttura accoglie spoglie di animali detti "d'affezione o da compagnia", classificate nella "Categoria 1 dei sottoprodotti di origine animale non destinati all'alimentazione" di cui al Regolamento 2009/1069/CE.

2. I limiti di taglia per l'accettazione delle spoglie sono di norma non oltre cm 160 di lunghezza e non oltre Kg 110 di peso; eccezioni ai limiti massimi di taglia richiedono caso per caso autorizzazione del Comune, sentito il parere consultivo dell'AUSL.

3. Possono essere offerti a pagamento, a prezzi di mercato, i seguenti servizi:

- a) trasporto o traslazione di spoglie, parti anatomiche riconoscibili, resti mortali, resti mineralizzati e ceneri;

- b) confezionamento feretri;
- c) seppellimento di spoglie, parti anatomiche riconoscibili e resti mortali con apposizione dei cippi sulle fosse;
- d) disseppellimento degli stessi;
- e) incenerimento di spoglie, parti anatomiche riconoscibili, resti mortali e resti mineralizzati;
- f) tumulazione in cellette ossario di resti mineralizzati ;
- g) tumulazione di ceneri in cellette cinerarie o loro dispersione nel terreno di apposita area del cimitero;
- h) estumulazione dalle cellette ossario e cinerarie al termine del periodo di concessione.

4. Sono escluse dal cimitero e dai servizi offerti le spoglie, le parti anatomiche, i resti mortali, i resti mineralizzati e le ceneri di animali deceduti a seguito di malattie infettive diffuse degli animali di cui al Regolamento di Polizia Veterinaria (D.P.R. n. 320/1954).

Art. 8 **(Sistema dei trasporti)**

1. Il trasporto al cimitero delle spoglie, delle parti anatomiche riconoscibili, dei resti mortali, dei resti mineralizzati e delle ceneri avviene a cura dei proprietari degli animali, che si avvalgono di qualsiasi automezzo, nel rispetto del D.Lgs. n. 508/1992 e del Regolamento 2002/1774/CE (art. 7 e Allegato II).

2. Le spoglie e le altre parti animali destinate al trasporto sono racchiuse in contenitore di legno o altro materiale biodegradabile, a perfetta tenuta ed ermeticamente chiuso, sul quale è riportata la dizione "Sottoprodotto di origine animale di Categoria 1 destinato solo all'eliminazione".

3. Le spoglie e i sottoprodotti animali, da chiunque trasportati, sono accompagnati da certificazione medica veterinaria su apposito modello che riporta il Comune in cui l'animale è deceduto e che escluda qualsiasi pregiudizio per la salute pubblica.

4. Il trasporto delle ceneri animali avviene in qualsiasi condizione, purché le ceneri siano racchiuse in contenitori formati da qualsiasi tipo di materiale resistente ed ermeticamente chiusi, sui quali è riportata la dizione "Ceneri di sottoprodotto animale di Categoria 1".

5. Il confezionamento finale del feretro, qualora non realizzato ai fini del trasporto che comunque deve avvenire con contenitore a perfetta tenuta e con chiusura emetica, può realizzarsi all'interno e a cura del cimitero.

Art. 9
(Caratteristiche strutturali e funzionali del cimitero)

1. Presso il servizio di custodia e presso i competenti uffici comunali è depositata una planimetria in scala 1:500, aggiornata ogni cinque anni, dalla quale risultano le seguenti caratteristiche della struttura:

- a) la fascia di rispetto;
- b) le aree di parcheggio;
- c) gli accessi;
- d) la viabilità interna;
- e) la distribuzione dei lotti destinati all'interramento delle spoglie animali;
- f) gli edifici dei servizi collaterali

2. Alla planimetria è allegato studio tecnico dal quale risultano:

- a) collocazione urbanistica dell'area complessiva dell'impianto;
- b) la sua estensione;
- c) l'orografia;
- d) la natura fisico chimica del terreno;
- e) la profondità e la direzione della falda freatica.

3. La distanza minima del confine recintato dell'area cimiteriale da qualsiasi edificazione presente e futura è non inferiore a m. 50, con divieto in tale fascia di rispetto di edificazioni o di ampliamenti, che interessino l'area di rispetto, di edifici preesistenti alla distanza minima di m. 50.

4. E' resa disponibile un'area di parcheggio pubblico e di servizio, anche all'interno della fascia di rispetto ma comunque all'esterno dell'area cimiteriale.

5. L'area cimiteriale è dotata di recinzione di altezza non inferiore a m. 2,50 dal piano di campagna, con cortina di verde e con esclusione di semplice rete metallica.

6. Il terreno, nella parte della struttura destinata a seppellimento delle spoglie animali e degli altri sottoprodotti, è sciolto fino alla profondità di m. 2,50, asciutto e con adeguato grado di porosità e di capacità per l'acqua.

7. La profondità della falda freatica è tale da assicurare un franco di almeno m. 0,50 tra il livello massimo di falda e il fondo delle fosse per seppellimento.

8. L'intera area cimiteriale dispone di un sistema di raccolta delle acque meteoriche, con scoli superficiali ed eventuale drenaggio.

9. La viabilità interna è assicurata tramite viali carrabili e vialetti pedonali tra le fosse; i percorsi distributivi primari e quelli periferici interni alle zone di

seppellimento sono dotati di scoli superficiali delle acque meteoriche; sono presenti punti di erogazione idrica nell'area destinata al seppellimento.

10. E' assicurato il superamento delle barriere architettoniche.

11. La struttura dispone degli allacciamenti idrico, fognario e alla rete elettrica.

12. L'impianto cimiteriale comprende:

- a) aree per seppellimento;
- b) area per dispersione di ceneri nel terreno;
- c) area per i servizi collaterali.

Art. 10 **(Fosse di seppellimento)**

1. Il cimitero dispone di apposite aree destinate a fosse per seppellimento delle spoglie, delle parti anatomiche riconoscibili e dei resti mortali; le aree sono distinte per turni di disseppellimento rispettivamente di 5 e 10 anni.

2. Il fondo di ogni fossa dista non meno di m. 0,50 dal massimo livello di falda.

3. La profondità delle fosse varia da un minimo di m. 1,50 per animali di piccola taglia, parti anatomiche riconoscibili e resti mortali, a un massimo di m. 2,00 per animali di media e grande taglia.

4. La copertura del terreno sopra al contenitore inserito nella fossa varia da un minimo di m. 0,70 (profondità della fossa m. 1,50) a un massimo di m. 1,50 (profondità della fossa m. 2,00).

5. Le dimensioni delle fosse variano da m. 1,10 x 0,80 (animali di piccola e media taglia) a m. 2,20 x 0,80 (animali di grande taglia); sono previste fosse di dimensioni inferiori per il seppellimento di piccoli animali (uccelli, gatti, ecc.), parti anatomiche riconoscibili e resti mortali.

6. La distanza tra le fosse è di norma m. 0,50 , riducibile a m. 0,30.

7. Ogni fossa è contraddistinta da un cippo con numero progressivo e targa con estremi identificativi dell'animale (specie e nome dell'animale, data di morte).

Art. 11 **(Sistema di seppellimento)**

1. Le spoglie animali, le parti anatomiche riconoscibili e i resti mortali sono racchiusi, ai fini del seppellimento, in contenitori di legno o altro materiale biodegradabile, a perfetta tenuta e con chiusura ermetica.
2. Su ogni contenitore destinato al seppellimento è apposta targhetta metallica con gli estremi per l'identificazione dell'animale (specie e nome dell'animale, data di morte).
3. Il turno di disseppellimento è di 5 anni per gli animali di piccola e media taglia, le parti anatomiche riconoscibili e i resti mortali, di 10 anni per le spoglie degli animali di grande taglia; i disseppellimenti ordinari sono eseguiti in qualsiasi periodo dell'anno.
4. I resti mineralizzati derivati dal disseppellimento o consegnati al cimitero dai proprietari degli animali sono posti in cellette ossario, previo loro inserimento in appositi contenitori dotati di targhetta identificativa, oppure sono individualmente inceneriti, a seconda delle richieste dei proprietari.
5. I resti mineralizzati non richiesti dai proprietari degli animali, compresi quelli da estumulazione al termine del periodo di concessione delle cellette ossario, sono inceneriti non individualmente.
6. I resti mortali da disseppellimento o consegnati al cimitero dai proprietari degli animali, sono seppelliti o inceneriti.
7. Sono ammessi disseppellimenti straordinari in qualsiasi periodo dell'anno, disposti dall'autorità giudiziaria o, previa autorizzazione comunale, richiesti dai proprietari degli animali per altra sepoltura o per incenerimento.
8. In via straordinaria e previa autorizzazione comunale, sono ammessi singoli seppellimenti di spoglie animali, parti anatomiche riconoscibili, resti mortali e resti mineralizzati in terreni privati riconosciuti a ciò idonei dal Comune sotto il profilo idrogeologico, al di fuori dei centri abitati così come definiti dall'art. 3, comma 1, punto 8 del D.Lgs. n. 285/1992; in tali casi le fosse hanno le stesse caratteristiche di profondità e dimensione di quelle previste nel cimitero.

Art. 12 **(Sistema di incenerimento)**

1. L'incenerimento si realizza con impianto di bassa capacità, per il quale non si applica la Direttiva 2000/76/CE. L'impianto, installato all'interno dell'area cimiteriale, accoglie esclusivamente gli animali d'affezione ai quali il cimitero è destinato secondo il presente regolamento. Sono incenerite nell'impianto le spoglie animali, le parti anatomiche riconoscibili, i resti mortali e i resti mineralizzati.

2. L'impianto soddisfa le condizioni generali, di funzionamento e i requisiti di cui al Regolamento 2009/1069/CE.

3. In particolare vengono osservate le seguenti prescrizioni:

a) le spoglie e le parti animali destinate all'incenerimento sono incenerite il prima possibile dopo l'arrivo al cimitero e sono comunque conservate, per il tempo strettamente necessario fino all'eliminazione, all'interno dei loro contenitori e in condizioni adeguate di temperatura e in ambienti idonei a non esporle a uccelli, roditori e insetti;

b) l'incenerimento si realizza introducendo nella camera di combustione il contenitore integro ed ermeticamente chiuso;

c) la camera di combustione ha capienza tale da permettere l'accoglimento di animali di lunghezza totale fino a cm 160 e peso fino a Kg 110;

d) l'impianto di incenerimento è dotato di post-combustore;

e) i gas prodotti dalla combustione sono portati alla temperatura di almeno 850° C misurata alla parete interna o in altro punto rappresentativo della camera di combustione;

f) sono presenti i dispositivi di abbattimento delle emissioni che permettono l'osservanza delle norme in materia di tutela della qualità dell'aria dagli inquinanti atmosferici.

4. Le ceneri derivate dal processo di combustione sono inserite in contenitori costituiti da materiali di varia natura, a perfetta tenuta e con chiusura ermetica, etichettati in modo da identificare la specie e le caratteristiche segnaletiche dell'animale.

5. I contenitori sono inseriti in cellette cinerarie o consegnati ai proprietari degli animali.

6. Le ceneri possono essere disperse nel terreno di apposite aree a ciò predisposte all'interno del cimitero, previa valutazione di impatto ambientale sottoposta al parere di ARPA.

7. Le ceneri possono essere disperse, a cura dei proprietari degli animali e previa autorizzazione comunale, in aree private con il consenso delle proprietà delle aree interessate e senza dare luogo ad attività aventi fini di lucro; la dispersione delle ceneri è vietata nei centri abitati, così come definiti dall'art. 3, comma 1, punto 8 del D.Lgs. n. 285/1992 .

Art. 13
(Impianti e funzioni collaterali)

1. La struttura è dotata dei seguenti impianti:

- a) aree di seppellimento;
- b) area per dispersione ceneri;
- c) forno inceneritore;
- d) cella frigorifera a contenuto plurimo;
- e) colombario - ossario;
- f) colombario - cinerario;
- g) sistema di smaltimento dei rifiuti cimiteriali ai sensi del D.P.R. 15.7.2003, n. 254.

2. Il cimitero è provvisto di costruzioni atte ad assicurare le seguenti attività collaterali:

- a) ufficio con attesa per il pubblico;
- b) archivio;
- c) sosta per il personale addetto;
- d) spogliatoio con docce e servizi igienici per il personale;
- e) servizi igienici per il pubblico, distinti per sesso, tra cui almeno uno per portatori di handicap;
- f) sala onoranze, con spazio per confezionamento feretri;
- g) ripostigli e deposito attrezzi.

Art. 14
(Disposizioni finali e transitorie)

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda alle norme vigenti in materia.

Art. 15
(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore a far data dall'intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione.